GIUNTA REGIONALE

Elezione del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio regionale
5 e 6 ottobre 2025

Calendario delle operazioni elettorali

5 e 6 ottobre 2025

La presente pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Calabria a partire dal 50° giorno antecedente quello delle elezioni.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali del 5 e 6 ottobre 2025. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Questo documento è pubblicato nell'home page della Regione Calabria e sarà tempestivamente aggiornato in caso di nuove modifiche.

Nel medesimo sito è altresì pubblicata la normativa statale e regionale di riferimento.

Calendario

Data		Giorni ante voto
16	Agosto Sabato	50°
17	Domenica	49°
18	Lunedì	48°
19	Martedì	47°
20	Mercoledì	46°
21	Giovedì	45°
22	Venerdì	44°
23	Sabato	43°
24	Domenica	42°
25	Lunedì	41°
26	Martedì	40°
27	Mercoledì	39°
28	Giovedì	38°
29	Venerdì	37°
30	Sabato	36°
31	Agosto Domenica	35°
01	Settembre Lunedì	34°
02	Martedì	33°
03	Mercoledì	32°
04	Giovedì	31°
05	Venerdì	30°
06	Sabato	29°
07	Domenica	28°
08	Lunedì	27°
09	Martedì	26°

Data		Giorni ante Voto
10	Settembre Mercoledì	25°
11	Giovedì	24°
12	Venerdì	23°
13	Sabato	22°
14	Domenica	21°
15	Lunedì	20°
16	Martedì	19°
17	Mercoledì	18°
18	Giovedì	17°
19	Venerdì	16°
20	Sabato	15°
21	Domenica	14°
22	Lunedì	13°
23	Martedì	12°
24	Mercoledì	11°
25	Giovedì	10°
26	Venerdì	9°
27	Sabato	8°
28	Domenica	7°
29	Lunedì	6°
30	Settembre Martedì	5°
01	Ottobre Mercoledì	4°
02	Giovedì	3°
03	Venerdì	2°
04	Sabato	1°

5 e 6 ottobre 2025

Si vota per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale
e del Consiglio della Regione Calabria

Scadenze
dei principali adempimenti a partire dal 50° giorno antecedente quello delle votazioni

per l'elezione
del Presidente della Giunta regionale
e del Consiglio della Regione Calabria

domenica 5 ottobre 2025
e lunedì 6 ottobre 2025

da **venerdì 22 agosto** *sino a* **venerdì 5 settembre**	*Nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste* ***dal 44° giorno al 30°** giorno antecedente la data delle elezioni*

Periodo nel quale ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, **durante l'orario di apertura dei propri uffici**.

giovedì 21 agosto	*45° giorno antecedente quello della votazione*

Scade il termine:
per la **pubblicazione**, mediante affissione a cura del Sindaco **del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali** con i quali viene dato avviso agli elettori della data della votazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale (domenica 5 ottobre 2025 e lunedì 6 ottobre 2025)
(art. 3, comma 6 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108)

Scade il termine:
a) per le **cancellazioni da apportare alle liste elettorali**, per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
b) per **l'iscrizione degli elettori** che abbiano trasferito la residenza nel comune;
(art. 32 del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)
c) per **le variazioni da apportare alle liste** in seguito al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso comune.
(art. 41 del predetto testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

Inizia il periodo in cui:

a) la **comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme**: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra **forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati** che sono in competizione.
(art. 4, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)
b) **fino alla chiusura della campagna elettorale** *(cioè sino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì 3 ottobre 2025)* **la trasmissione** su mezzi radio televisivi dei messaggi di propaganda pubblicità o comunicazione politica, **è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4** della L.28/2000.
(art. 4, comma 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)
c) **fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni** *(cioè sino a venerdì 3 ottobre 2025)* **gli editori** di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali **devono darne comunicazione** sulla propria testata per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità tra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dalla Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.
(art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i.)
d) **fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni** *(cioè sino a venerdì 3 ottobre 2025)* **sono ammessi** soltanto **le seguenti forme di messaggio politico elettorale**:
1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
3) pubblicazioni di confronto tra più candidati; (art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i))

e) **fino alla chiusura delle operazioni di votazione** *(cioè sino alle ore 15 di lunedì 6 ottobre 2025)* **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva **indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze** di voto.
(art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i))
f) **fino alla chiusura delle operazioni di votazione** *(cioè sino alle ore 15 di lunedì 6 ottobre 2025)* **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di comunicazione**, ad eccezione di quelle effettuate in forma **impersonale** e **indispensabili** per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i))
g) **fino alla chiusura delle operazioni di votazione** *(cioè sino alle ore 15 di lunedì 6 ottobre 2025)* nelle **trasmissioni informative radiofoniche e televisive,** riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, **la presenza di candidati**, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali nonché degli Enti locali, **deve essere tale da garantire il rispetto del pluralismo, della parità di trattamento, dell'obiettività, dell'imparzialità e dell'equità.**
(art. 11 - quater, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n.28)

(art. 3 della legge 6 novembre 2003 n. 313)
(art. 4, del DM. 08 aprile 2004 - Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo)

domenica 24 agosto	*3° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco* *(42° giorno antecedente quello della votazione)*

Scade il termine entro cui**:**
il Presidente di ciascun Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il capoluogo di provincia, **costituisce l'Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali.**
(art. 8, comma 1, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108)

martedì 26 agosto	*5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco* *(40° giorno antecedente quello della votazione)*

Scade il termine entro cui:
il **Presidente della Corte d'appello di Catanzaro costituisce l'Ufficio centrale regionale** per le elezioni regionali.
(art. 8, comma 3 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108)

da **martedì 26 agosto** *sino a* **lunedì 15 settembre**	*Dal 40° al 20° giorno antecedente quello della votazione*

Scade il termine entro cui:
l'elettore che intende votare nel proprio domicilio, avendone i requisiti **deve presentare domanda al Sindaco** del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
(art.1, comma 3, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1 convertito con Legge 27 gennaio 2006, n. 22 e s.m.i.)

domenica 31 agosto	*10° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco* *(35° giorno antecedente quello della votazione)*

Scade il termine:

per l'Ufficiale elettorale, per **compilare un elenco, in triplice copia, dei cittadini che**, pur essendo compresi nelle liste elettorali, **non avranno compiuto il 18° anno di età** nel giorno della votazione.

(art. 33, primo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)
il Sindaco trasmette una copia dell'elenco **alla Commissione elettorale** circondariale **la quale depenna**, dalle liste sezionali destinate alla votazione, **i nominativi dei cittadini compresi in tale elenco**. La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio; la terza copia è depositata nella segreteria del comune.
(art. 33, secondo e terzo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

da **martedì 2 settembre** *sino a* **giovedì 4 settembre**	*Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione*

La Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste.
(artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

giovedì 4 settembre	*31° giorno antecedente quello della votazione*

Scade il termine entro il quale:
La Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste.
(art. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

venerdì 5 settembre	*30° giorno antecedente quello della votazione*

Ore 8.00 — Inizia la presentazione:
- delle **candidature a Presidente della Giunta regionale** all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Catanzaro; a tale scopo gli uffici rimangono aperti dalle ore otto alle ore venti.
- delle **liste per ogni circoscrizione dei candidati** agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia; **a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente**, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

Scade il termine entro il quale:
- la **Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali** gli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età ovvero per

	riacquisto del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative. (art. 32 del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223) **Inizia il periodo:** - di **propaganda** elettorale. (legge 212/1956) - di **divieto di svolgere propaganda elettorale luminosa** a carattere fisso – ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi – e ogni forma di propaganda luminosa mobile, il lancio o il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della Legge 130/1975; (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212) **Inizia la facoltà:** - di **tenere riunioni e comizi elettorali** senza il preventivo avviso al Questore (art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130)
sabato 6 settembre	*29° giorno antecedente quello della votazione*
	Ore 12.00 — Scade il termine per la presentazione: - delle **candidature a Presidente della Giunta regionale** all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Catanzaro - delle **liste per ogni circoscrizione dei candidati** agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia; **Ore 24.00** (cioè **entro 12 ore dalla scadenza** del termine stabilito per la presentazione delle candidature a Presidente e per la presentazione delle liste dei candidati) **- Scade il termine** entro il quale **l'Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere all'Ufficio centrale regionale le candidature a Presidente e le liste dei candidati**, per l'eventuale cancellazione delle candidature, che eccedano il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione.
domenica 7 settembre	*28° giorno antecedente quello della votazione*
	Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale) - **Scade il termine entro cui:** l'**Ufficio centrale regionale procede all'esame e alla ammissione** delle candidature. **Entro le ore 12.00** (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati) **- Scade il termine entro cui:** l'**Ufficio centrale regionale**, **sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti** il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e le rinvia, così modificate agli Uffici

centrali circoscrizionali
Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati) **- Scade il termine entro cui:**
l'**Ufficio centrale circoscrizionale** verifica:
a) se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le ulteriori disposizioni di legge e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;
b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lett. a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge;
c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle disposizioni vigenti (*contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza o contrassegni riproducenti immagini e soggetti di natura religiosa*);
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva (*dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 e s.m.i. attestante l'insussistenza della cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 235/2012*) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e i certificato del casellario giudiziale;
f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista presentata nella circoscrizione;
g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della candidatura (dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste)

Entro la stessa sera:
i **delegati di ogni lista possono prendere cognizione delle contestazioni** mosse dall'Ufficio centrale circoscrizionale nonché delle modificazioni che il medesimo abbia apportato alla rispettiva lista;

lunedì 8 settembre	*27° giorno antecedente quello della votazione*

Ore 9.00:
l'**Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi** per ascoltare, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante;

Nella stessa giornata:
l'**Ufficio centrale circoscrizionale comunica le proprie decisioni** ai delegati di ogni lista;

Entro 24 ore dalla comunicazione di tali decisioni:
i **delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale** contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza, depositando il ricorso entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale;

Nella stessa giornata:
l'**Ufficio centrale circoscrizionale trasmette a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso** con le proprie deduzioni;

mercoledì 10 settembre	*20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali* *(25° giorno antecedente quello della votazione)*

Scade il termine entro il quale:
ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero la cartolina – avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione.
(art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

da **mercoledì 10 settembre** *sino a* **lunedì 15 settembre**	*Dal 25° al 20° giorno antecedente quello della votazione*

La Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto, a firma del Sindaco,

affisso nell'albo pretorio del Comune, **nomina** alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, **un numero di scrutatori**, per ogni sezione elettorale del Comune, scelti tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione**, provvede alla formazione** di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento di quelli nominati , **alla nomina** di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire
(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

Ai sensi dell'art. 20 secondo comma del D.P.R. n 570/ 1960 il Presidente della Corte di Appello competente per territorio provvede alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990 n 53 .

Il Presidente della Corte di Appello entro il 20° giorno antecedente la votazione curerà la trasmissione ai Comuni dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali.

entro **mercoledì 10 settembre**	*(25° giorno antecedente quello della votazione)*

L'Ufficio centrale regionale:
decide sui ricorsi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali relativi alle liste

entro **giovedì 11 settembre**	*Entro 24 ore dalla decisione da prendersi nei due giorni successivi a quello che segue il termine di scadenza per l'esame delle candidature presentate per le elezioni regionali.* *(24° giorno antecedente quello della votazione)*

L'Ufficio centrale regionale
comunica entro 24 ore **le decisioni ai ricorrenti** e agli Uffici centrali circoscrizionali.

da **domenica 14 settembre** *sino a* **venerdì 3 ottobre**	*Dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione*

Stampa delle schede di votazione per le elezioni regionali e controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi delle schede sezione per sezione e loro recapito ai Comuni interessati alle elezioni.
(Istruzioni ministeriali)

Lunedì 8 settembre *ovvero* **martedì 9 settembre**	*Scadenza del termine per la presentazione del ricorso* *(27° giorno antecedente la votazione)* *Termine per la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale (se presentato reclamo)* *(26° giorno antecedente quello della votazione)*

L'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse secondo l'ordine del sorteggio dei rettangoli di ciascuna lista effettuato alla presenza dei delegati di lista;
b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione secondo l'ordine del sorteggio dei rettangoli di ciascuna lista effettuato alla presenza dei delegati di lista;
c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
d) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente a quello di votazione;
e) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio

sabato 20 settembre	*15° giorno antecedente quello della votazione*

Scade il termine entro il quale:
a) **il sindaco cura l'affission**e nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici **del manifesto recante le liste dei candidati** ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

b) **apportare alle liste elettorali le variazioni** per morte degli elettori;
(art. 32 del testo unico 223/1967)
c) il **sindaco**, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, **notifica la nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale**; i sorteggiati come scrutatori devono comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo, entro 48 ore dalla notifica della nomina.
(art. 6, comma 3 della legge 95/1989)

da **sabato 20 settembre –** *sino a* **lunedì 6 ottobre** **(martedì 7 ottobre)**	*Dal 15° giorno al giorno di chiusura delle operazioni di votazione*

periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto
(art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28)

giovedì 25 settembre	*10° giorno antecedente quello della votazione*

Scade il termine entro cui **l'Ufficiale elettorale** del Comune inoltra alla Commissione elettorale circondariale **le eventuali proposte di variazione di sede** degli Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze.
(art. 38, terzo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

sabato 27 settembre	*8° giorno antecedente quello della votazione*

Scade il termine entro cui **il presidente della Commissione elettorale** circondariale **invia**, al Sindaco di ciascun Comune del circondario**, un esemplare delle liste degli elettori** di ciascuna sezione**.**
(art. 18, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 570)

martedì 30 settembre	*5° giorno antecedente quello della votazione*

Scade il termine entro cui **la Commissione elettorale circondariale decide** sulle eventuali proposte, pervenute dagli Ufficiali elettorali comunali, per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione.
(art., 1, comma 400, lett. g) della Legge 27/12/2013, n. 147)

da **venerdì 3 ottobre** *sino a* **lunedì 6 ottobre**	*Dal 2° giorno antecedente quello della votazione sino al giorno della votazione compreso*

Periodo durante il quale **gli uffici elettorali comunali** res**tano aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00**, e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna di duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.
(art. 1, comma 400, L. 27 dicembre 2013 n. 147)

giovedì 2 ottobre	*3° giorno antecedente quello della votazione*

Scade il termine entro il quale:
a) il sindaco notifica agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento;
(art. 6, comma 4, della legge 95/1989)
b) **gli elettori ricoverati** in luoghi di cura devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (termine ordinatorio);
(art 10, comma 2, L.R. 2 aprile 2013; art. 42 del DPR 16 maggio 1960)
c) **gli elettori detenuti** aventi diritto al voto devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione;
(art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136)
d) l'Ufficio centrale regionale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti, presso ogni seggio, delle liste dei candidati;
(art. 35, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

venerdì 3 ottobre	*2° giorno antecedente quello della votazione*

Scade il termine entro il quale:
la **Prefettura consegna ai Sindaci le cassettine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e i pacchi con le schede** per la votazione per le elezioni regionali, nonché il materiale occorrente per i seggi elettorali

Scade il termine entro il quale:
la **Commissione elettorale circondariale può variare le liste degli elettori** di ogni sezione in conseguenza di errori materiali di scritturazione o omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali.
(art. 40, sesto comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

Scade il termine:
per la presentazione al segretario comunale degli atti di **designazione dei rappresentanti delle liste regionali e circoscrizionali dei candidati** alle elezioni regionali presso i singoli seggi elettorali.

Decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione. (art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

Il sindaco
pubblica il manifesto con il quale dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione.
(art. 38, quarto comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

Scade il termine entro il quale
il **sindaco del comune** nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, **deve**:
a) **includere i nominativi degli elettori** richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
b) **rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione** del loro nome negli elenchi di cui alla lettera a).
(art. 42, terzo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

sabato 4 ottobre	*giorno antecedente quello della votazione*

Inizia il divieto
di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

a) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
b) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
c) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.
(art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Scade il termine entro il quale
i naviganti (marittimi e aviatori), che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per ragioni di imbarco, possono presentare la richiesta di votare per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale **nel comune in cui si trovano**.
(art. 50, secondo comma, del TU delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361)

Prima dell'insediamento del seggio:
Consegna ai presidenti di seggio, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura, dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, degli elenchi degli elettori che hanno richiesto di votare nel proprio domicilio e degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
(art. 27, primo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 570)
(artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Ore 16.00 — Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente
(art. 47 del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)
Autenticazione delle schede di votazione, mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna;
Apertura del plico contenente il bollo della sezione ed apposizione del timbro nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione.
(art. 47 del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

All'atto dell'insediamento del seggio
il **Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di ricovero; analogamente, il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di detenzione.
(art. 44, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)
(artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli **atti di designazione** presso la sezione medesima **dei rappresentanti delle liste regionali e circoscrizionali** per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, se non sono stati già presentati al segretario comunale.
(art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

Domenica 5 ottobre **Lunedì 6 ottobre**	*giorni della votazione*

Sono vietati:
a) **ogni forma di propaganda** entro il raggio di **duecento metri** dall'ingresso delle sezioni elettorali;
b) **i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta**, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
c) **la nuova affissione di stampati**, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
d) **la diffusione di trasmissioni radio–televisive** di propaganda elettorale;
(art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Domenica 5 ottobre **Lunedì 6 ottobre**	*giorni di votazione*

Prima dell'inizio della votazione
Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli **atti di designazione,** presso la sezione medesima, **dei rappresentanti delle liste** dei candidati alle elezioni regionali se non sono stati già presentati al segretario comunale.
(art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

Il presidente
alle ore 7.00 di domenica 5 ottobre dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 23.00 della stessa giornata
(art. 48, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570; art. 1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; art. 1, primo comma, del D.L. 19 marzo 2025 n. 27)

Ore 23.00

Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio.
(art. 51, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)

Il presidente
alle ore 7.00 di lunedì 6 ottobre dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 15.00 della stessa giornata (art. 48, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570; art. 1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; art. 1, primo comma, del D.L. 19 marzo 2025 n. 27)

Ore 15.00
Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio (art. 51, primo comma, del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570).

Immediatamente dopo la chiusura della votazione
Il presidente svolge le operazioni di riscontro del numero dei votanti e procede al conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta per accertare che il loro numero corrisponda con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato.
(art. 53 del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)
(art. 53 del T.U. n. 361/1957)

Appena compiute le operazioni di riscontro
Cominciano le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza alcuna interruzione fino alla loro ultimazione

Al termine delle operazioni relative allo scrutinio
Il Presidente di seggio procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.
(artt. 59, 63 e 68 del testo unico DPR 16 febbraio 1960, n. 570)
(art. 1, comma 399, L. 27 dicembre 2013 n. 147)